

8 Luglio 1960

Eccellenza Reverendissima,

in risposta alla Sua domanda del 30/6 u.s.n.39738, mi onoro informare V.E. che in data 11 giugno, pur rallegrandomi con l'on. Migliori per la battaglia da lui vittoriosamente condotta alla Camera, mi permisi segnalargli alcune mie perplessità in merito alla formulazione approvata.

All'art.1, anzichè la parola "introduce" avrei preferito l'espressione già consacrata nel nostro ordinamento, e precisamente all'art.528 cod.pen. Inoltre, l'espressione "considerati...secondo.." sarà sufficientemente chiara per il magistrato ?

All'art.2, osservavo: "Purtroppo, precedenti in materia danno luogo a seria preoccupazione.

Allorchè, a seguito della circolare Scelba 10/1/950 (GUIDA pag. 339, n.3), l'Ufficio Stampa della Questura di Roma procedette ai sensi dell'art.21 della Costituzione, la Procura di Roma non convalidò il sequestro operato dall'ufficiale di polizia giudiziaria perchè, a suo avviso, non vi era stata assoluta urgenza e sarebbe stato, comunque, possibile il suo tempestivo (?) intervento; fece trascorrere ventiquattr'ore dalla denuncia e quindi emise ordinanza di sequestro dello stampato in questione! Dopo tale comportamento, la Polizia decise di astenersi dal sequestro nei modi previsti dalla Costituzione e suggeriti dal Ministero.

Quando si riterrà esservi urgenza, anzi "assoluta" urgenza ? Quando l'autorità giudiziaria ammetterà l'impossibilità del suo intervento "tempestivo" ?

Nel caso di sequestro, cioè di defissione e quindi di "distruzione" da parte della Polizia dei manifesti (normalmente "incollati sulla tabella o sui muri) e di mancata successiva convalida da parte dell'A.G., è da escludere la fondatezza del ricorso da parte dei danneggiati all'art.28 della Costituzione ?

E concludevo: "Ho creduto non doverti tacere queste mie preoccupazioni, che, sinceramente, mi auguro in pratica senza fondamento. Ma quanto rilevato non m'impedisce di condividere al cento per cento le giustissime considerazioni del punto e) del tuo pro-memoria. Occorre che il Senato approvi, e subito, senza modifiche".

A S.E. Ill.ma e Rev.ma  
Mons. ANGELO DELL'ACQUA  
Sostituto della Segreteria di Stato  
CITTA' DEL VATICANO

./.

Se V.E. fosse di diverso avviso dovrebbe cortesemente avvertir-  
mene poichè è mio proposito svolgere le possibili premure presso la Com-  
missione Giustizia al Senato nel senso sopra accennato.

Per quanto concerne il limite d'età fissata in anni 18, probabil-  
mente l'on. Migliori e la Commissione non hanno voluto innovare rispetto al  
limite già stabilito dall'art. 529 cod. pen.

Ritengo che se la proposta, anzichè il limite dei 18 anni, aves-  
se previsto quello dei 16 anni, sarebbe stata potenzialmente più efficace.

La cosa è stata rilevata - e a mio avviso giustamente - dal de-  
putato socialista Comandini, che su l'AVANTI! del 26/6, a pag. 2, ha scrit-  
to: "...la maggioranza della Commissione forse convinta di rendere più ri-  
gorosa la norma, ha respinto la nostra proposta, votando a maggioranza la  
formula " minori degli anni diciotto" con che, senza avvedersene, l'ha re-  
sa più blanda, perchè evidentemente all'età di sedici anni si è assai più  
delicatamente sensibili che all'età di diciotto".

Come l'on. Migliori ha rilevato al punto (b) del suo pro-memoria,  
l'aver sostituito - allorchè trattasi di pubblica affissione od esposizio-  
ne - al criterio del " comune sentimento" quello della particolare sensibi-  
lità dei minori degli anni 18 e le esigenze della loro tutela morale, rap-  
presenta un miglioramento notevole della legislazione attuale, in materia.  
Appare pertanto opportuno - malgrado ogni possibile riserva - impegnarsi  
nel modo migliore perchè al più presto, con l'approvazione da parte del  
Senato, la proposta, così com'è, divenga legge dello Stato.

Chino al bacio del S. Anello, godo professarmi

dell'Eccellenza Vostra Reverendissima

(Gino Gavuzzo)